

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Cogeser S.p.A. è il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, a seguito di subentro della citata società per azioni all'originario Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici (*per acronimo CO.GE.SER.*), mediante la trasformazione del consorzio, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n.267/2000, in data 25/11/2002;
- i Comuni consorziati avevano concesso in affitto al Consorzio Cogeser il ramo d'azienda dedicato allo svolgimento del servizio di distribuzione gas nel loro territorio, e pertanto la società derivante dalla trasformazione del Consorzio è subentrata nella titolarità del contratto di affitto;
- l'art. 46 bis del decreto legge n.159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha stabilito che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas devono svolgersi per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) identificati dal Ministero per lo sviluppo economico e dal Ministero per gli Affari regionali;
- i Ministeri competenti hanno individuato i suddetti Ambiti di gara con DM 19/01/2011, definendo successivamente i criteri per lo svolgimento delle gare, insieme con le relative scadenze per i vari ambiti, giusto DM 12/11/2011, n. 226, successivamente modificato con DM n.106/2015, recante il "*Regolamento sui criteri di gara*".
- l'ATEM "*Milano 4 Nord Est*", nel quale si trovano i Comuni in cui Cogeser esercita il servizio di distribuzione del gas, è stato inserito nel secondo raggruppamento di gare;
- nel periodo tra l'anno 2013 ed il 2014 i Comuni soci di Cogeser hanno approvato la decisione di conferire tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di loro proprietà nel capitale di Cogeser Spa, in modo che la Società fosse rafforzata grazie ad un notevole incremento del suo patrimonio netto;
- tale scelta ha comportato la novazione del contratto di affitto del ramo d'azienda (costituito dall'impianto comunale di distribuzione del gas) tra i singoli Comuni e la Società, dato che il ramo d'azienda è stato trasferito in proprietà alla stessa Cogeser S.p.A. Di conseguenza si è reso necessario stipulare tra le parti un *Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio*, al fine di disciplinare la prosecuzione dell'attività fino all'ingresso del nuovo gestore che sarà scelto a seguito della gara d'ambito;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 101, in data 28/11/2013, ha approvato sia il conferimento a Cogeser S.p.A. della parte storica dell'impianto di distribuzione gas di proprietà del Comune e, in generale, il conferimento alla società di tutti i diritti del Comune sulle reti e gli impianti strumentali – in cambio dell'emissione di nuove azioni della Società - sia lo schema dell'Atto modificativo e integrativo del contratto di servizio esistente, da stipulare dopo il conferimento della rete;

Dato atto che il trasferimento della rete del gas è stato eseguito in data 2 aprile 2015, contestualmente all'approvazione della delibera di aumento del capitale di Cogeser S.p.A., mediante il conferimento nella società degli impianti comunali. In seguito, l'Atto modificativo ed integrativo del contratto di servizio è stato stipulato tra le parti in data 03/08/2015 (di seguito definito "*Atto modificativo*"), con validità fino al subentro effettivo nel servizio del gestore d'ambito.

Considerato che per ovvie ragioni di ordine pratico non è stato possibile stipulare l'Atto modificativo del contratto di servizio contestualmente all'approvazione della delibera di conferimento alla Società della rete comunale del gas. Per tali motivi, è sorta l'esigenza di stipulare apposito atto di *Integrazione ed interpretazione dell'Atto modificativo del contratto di servizio* (Allegato A), al fine di chiarire la data di effettiva decorrenza dell'efficacia dell'Atto modificativo – e quindi di applicazione delle condizioni giuridiche ed economiche ivi previste – coincidente con la data di esecuzione del conferimento dell'impianto del Comune alla Società;

Precisato a tale riguardo che le clausole dell'Atto modificativo stipulato dopo il conferimento escludono qualsiasi interruzione tra la cessazione del precedente contratto di affitto d'azienda (venuto meno per effetto del conferimento della rete gas) e l'inizio della validità dell'Atto modificativo. Ciò si desume, in particolare, dalle clausole contenute nell'art. 2.2 e nell'art. 4.1 dell'Atto modificativo stipulato tra il Comune e Cogeser S.p.A.;

Ritenuto in ogni caso, necessario eliminare ogni dubbio sul fatto che nel periodo intermedio tra la data di conferimento della rete comunale alla Società, con conseguente cessazione del contratto di affitto di azienda, e la data di stipula dell'Atto modificativo, devono trovare applicazione le condizioni, anche economiche, previste da quest'ultimo atto;

Dato atto, altresì, che risulta necessario modificare l'art. 9 dell'Atto modificativo stipulato tra Cogeser S.p.A. e i Comuni concedenti dopo il conferimento della rete del gas, a seguito dell'evoluzione normativa nel tempo subentrata;

Precisato, a tale scopo, che con l'art. 9 dell'Atto modificativo i Comuni si sono impegnati a conferire a Cogeser S.p.A., mediante l'aumento di capitale, le estensioni della rete di distribuzione gas realizzati con il contributo dei privati nella fase successiva al trasferimento delle reti comunali alla società. Tuttavia, l'interesse dei Comuni a conferire a Cogeser S.p.A. prima della gara d'ambito, gli allacciamenti e gli altri impianti realizzati con il contributo dei privati, è venuto meno a causa della modifica dell'art. 15, comma 5, D.lgs. n.164/2000, che disciplina le regole applicabili al calcolo del valore di rimborso spettante al gestore uscente;

Considerato che Cogeser S.p.A., fin dall'assemblea del 17/12/15 in cui è stata più volte evidenziata l'eccessiva onerosità del canone stabilito nel contratto integrativo stipulato a seguito del conferimento delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas, ha chiesto ai Comuni la riduzione dell'ammontare del canone annuale di concessione del servizio di distribuzione gas per gli anni futuri di svolgimento del servizio fino all'ingresso del gestore d'ambito, richiesta motivata a seguito dell'avvenuta riduzione della remunerazione del capitale investito (c.d. WACC) dei cespiti di località per l'attività di distribuzione gas dal 6,9% al 6,1% e per l'attività di misura gas dal 7.2% al 6.5% per il triennio 2016-2018, decisa dall'Autorità per l'energia, con delibera n. 583 del 2 dicembre 2015, e dalla successiva diminuzione dei valori della componente tariffaria di copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione (euro per punto di riconsegna) ed i valori delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati decisa dall'Autorità per l'energia con

delibera n. 645/2015. Di conseguenza, Cogeser S.p.A. non è in grado di continuare a versare il canone annuale nella misura prevista nell'Atto integrativo e modificativo, in proporzione alla tariffa di distribuzione (c.d. VRT) approvata ogni anno dall'Autorità per l'energia per ciascuna località, trattandosi di percentuale troppo elevata sulla tariffa di località (nonostante il limite dell'ammontare massimo del VRT su cui si calcola il canone annuale specificato nell'Atto modificativo);

Preso atto che lo stesso Collegio Sindacale di Cogeser Spa, all'interno della relazione al bilancio d'esercizio 2014/15, al punto 13), evidenzia che *“il risultato positivo del corrente esercizio è principalmente dovuto a partite straordinarie, pertanto non ripetibili per ciascun anno, con la conseguenza che tale risultato non dimostra la sostenibilità della misura del canone che potrebbe, anzi, rivelarsi ordinariamente non sostenibile”*;

Dato atto che la riduzione del canone di concessione produrrà un maggiore flusso di utili a disposizione degli Enti soci;

Considerato che la riduzione del canone di concessione per la distribuzione del gas è indispensabile sia perché esso è nettamente maggiore rispetto alla media dei canoni pagati dagli altri distributori, sia perché la sua applicazione continuata porterebbe il Gruppo Cogeser (di cui Cogeser S.p.A. è la controllante) ad un risultato negativo di bilancio consolidato (Allegato B). Tale situazione comporterebbe l'obbligo per i Comuni soci di Cogeser S.p.A. di accantonare in apposito fondo vincolato l'importo corrispondente alle perdite, in proporzione alla loro quota di partecipazione nel capitale di Cogeser S.p.A.;

Considerato, altresì, che successivamente alla stipula dell'Atto modificativo, è stato emanato l'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha stabilito la proroga del termine per la pubblicazione del bando di gara d'Ambito *“di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento”*, nel quale rientrano i Comuni serviti da Cogeser S.p.A.;

Precisato quindi che l'ingresso del nuovo gestore d'Ambito avverrà solo dopo la pubblicazione del bando ed il successivo espletamento delle relative procedure di gara, ciò comportando che Cogeser S.p.A. dovrà sopportare oneri economici per gli ammortamenti sugli impianti di distribuzione più elevati rispetto al passato, a causa del conferimento delle reti comunali del gas, per un numero di anni non prevedibile. Di conseguenza, al fine di evitare una situazione di squilibrio economico della società, si ritiene necessario ridurre il canone annuale di concessione;

Ritenuto, per ragioni di equità, che la riduzione dell'ammontare del canone annuale di concessione per il servizio di distribuzione gas sarà valida ed efficace solo quando tutti i Comuni soci approveranno la riduzione;

Precisato infine, che il contratto iniziale di affitto dell'azienda, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 in data 9/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, ma mai sottoscritto tra i Comuni e la Società, è considerato valido a partire dalla data della sua approvazione. Tale perdurante validità è stata confermata di recente *nell'Atto modificativo e integrativo del contratto di servizio esistente con COGESER S.p.A. per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale* (definito *Atto modificativo*), stipulato tra Cogeser e i singoli Comuni dopo l'approvazione del conferimento delle reti comunali nel capitale della Società;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico sugli enti locali*;
- gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'art. 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ulteriormente modificato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 24 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- i decreti del Ministero per lo sviluppo economico e per gli Affari regionali in data 19 gennaio 2011 (*Decreto Ambiti Gas*), 18 ottobre 2011 (*Decreto Comuni d'ambito*), e 12 novembre 2011, n. 226 (*Regolamento Criteri di gara*); il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, che ha modificato il *Regolamento sui criteri della gara d'ambito*;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9
- il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha previsto la nuova proroga dei termini per l'indizione delle gare d'ambito;
- lo Statuto comunale.

Visto l'Atto modificativo e integrativo del contratto di servizio esistente con COGESER S.p.A. per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, stipulato dal nostro Comune dopo il conferimento di reti e di impianti di distribuzione gas nel capitale della società;

Visto lo schema dell'atto denominato "Integrazione e precisazione dell'atto modificativo del contratto di servizio di distribuzione gas stipulato con COGESER S.p.A.", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento;

Si pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- contrari: n.
- favorevoli: n.

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'atto di “*Integrazione e precisazione dell’atto modificativo del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale stipulato con COGESER S.p.A.*” riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente;
2. di autorizzare il Dirigente competente a stipulare con Cogeser S.p.A. l’atto di “*Integrazione e precisazione dell’atto modificativo del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale stipulato con Cogeser S.p.A.*” .

Successivamente, è posta in votazione la decisione di immediata eseguibilità della delibera che ottiene il seguente risultato:

- presenti: n.

- astenuti: n.

- contrari: n.

- favorevoli: n.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l’urgenza di procedere a dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio comunale.

Allegati:

- **Allegato A:** schema di atto di “*Integrazione e precisazione dell’atto modificativo del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale stipulato con COGESER S.p.A.*”.
- **Allegato B:** Impatto della riduzione del canone di concessione sull’utile consolidato di gruppo.